

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2489

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASCIELLO, CARFAGNA, VERINI, CONTE, APREA, BAGNASCO, FASANO, FERRAIOLI, FITZGERALD NISSOLI, GIACOMETTO, MILANATO, MULÈ, NAPOLI, NOVELLI, PALMIERI, PETTARIN, PITTALIS, RUFFINO, SACCANI JOTTI, VERSACE

Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

Presentata l'11 maggio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», ha dettato una serie di disposizioni in favore dei cittadini italiani rimasti vittime di atti terroristici e di stragi di matrice terroristica avvenuti nel territorio nazionale o all'estero.

Tali norme, che prevedono una serie di benefici di varia natura, si inseriscono in una disciplina già esistente, costituita dalle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, nonché dall'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a cui rimanda, per quanto non espressamente

previsto, lo stesso articolo 1, comma 2, della citata legge n. 206 del 2004.

Occorre evidenziare che, nel nostro ordinamento, manca una disciplina unitaria a tutela di tutte le categorie di vittime di reati. Infatti, alcune disposizioni hanno riguardato unicamente forme assistenziali e di sostegno a favore degli appartenenti alle Forze dell'ordine. Solo in seguito si è assistito a un ampliamento della platea dei beneficiari. L'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, che ha aggiunto il comma 1-bis all'articolo 1 della legge n. 206 del 2004, ha esteso i benefici ivi previsti ai familiari delle vittime del disastro di Ustica del 1980 e ai familiari

delle vittime e ai superstiti della cosiddetta « banda della Uno bianca ». Inoltre, l'articolo 34, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha aggiunto all'articolo 1, comma 1, della legge n. 206 del 2004, il seguente periodo: « Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico ».

In tale quadro si inseriva la proposta di legge n. 2672, presentata nel corso della XVII legislatura dai deputati Verini, Carfagna, Daniele Farina, Fava, Marazziti, Mazzotti Di Celso, Giorgia Meloni, Molteni, Sarti, Scopelliti e Tinagli, volta a estendere, tramite la modifica dell'articolo 1 della citata legge n. 206 del 2004, i suddetti benefici alle vittime della violenza politica e ai loro familiari superstiti.

Tale proposta prevedeva l'aggiunta, al citato articolo 1, della seguente disposizione: « Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo, della violenza politica su cittadini incolpevoli accertata con sentenza e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti ». Sta di fatto che la citata proposta di legge n. 2672 non ha avuto seguito, sia per la mancata delimitazione dell'ambito temporale dei fatti, sia per l'assenza della quantificazione e della copertura degli oneri finanziari.

Prima di passare, però, alla descrizione del contenuto della presente proposta di legge, non si può non accennare ai principi di solidarietà politica e sociale già enunciati nella relazione allegata alla proposta di legge della scorsa legislatura. Lo spirito che, infatti, muove la presente proposta di legge rimane il medesimo, ovvero dare finalmente una voce a tutte le vittime della violenza politica che hanno sacrificato la vita per i loro ideali.

Invero, la legge n. 206 del 2004 rappresenta un oggettivo salto di qualità culturale attraverso cui si è espressa in modo con-

creto la solidarietà della comunità nazionale verso le vittime degli atti di terrorismo, nonché verso coloro che portano sulla loro pelle i segni indelebili dell'orrore.

Essa, però, determina una palese discriminazione tra i beneficiari, essendo il frutto della successione di più leggi la cui emanazione è stata dettata dal forte sentimento di solidarietà, come detto in precedenza, per la tragedia di Ustica e per le vittime incolpevoli della « banda della Uno bianca ». Sono rimaste, tuttavia, senza tutela, probabilmente perché non è stata valutata questa specifica ipotesi, tutte le vittime incolpevoli e inermi della violenza dovuta a motivi attinenti alla sfera politica.

La violenza politica non è certamente meno allarmante della criminalità organizzata, perché spesso gli autori di tali misfatti, sebbene non possano definirsi col termine legislativamente riconosciuto di terroristi, si rivelano o si sono rivelati militanti di movimenti portatori di una cultura politica di odio, che, come ben noto, ha spaccato per decenni il Paese in due.

Si consideri che talora le prefetture hanno rigettato le istanze volte al riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004 perché l'autore noto o ignoto non era definibile terrorista, ma solo aderente a un movimento politico in nome del quale aveva compiuto il vile gesto.

Un esempio eclatante, tra i tanti, è sicuramente quello della ventunenne Iolanda Palladino, la quale, inerme, si trovò sulla traiettoria di una bottiglia incendiaria e pagò con la vita, nel giugno del 1975, gli atti violenti di veri e propri squadroni della morte che si recavano alle manifestazioni con il solo intento di colpire i propri avversari.

Sono decine, nelle schiere delle opposte aree politiche, i militanti che, inermi, incolpevoli solo di essere presenti a una manifestazione o di essere passati nel luogo sbagliato, attesi anche sotto casa, sono stati colpiti per la loro appartenenza politica. Per alcune decine di giovani, le cui storie sono raccontate, ad esempio, nel libro « Cuori Neri » di Luca Telese, non vi è stata alcuna giustizia riparatoria, visto che la norma non prevede questa ipotesi.

Varie sono, inoltre, le pubblicazioni che raccontano le storie delle vittime della sinistra giovanile come, ad esempio, fra tutti, la tragedia di Sezze Romano, nella quale una pallottola colpì a morte il giovane Luigi Di Rosa.

In questa sede va pure menzionato il gesto nobile ripetuto più volte dall'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini, il quale è corso al capezzale delle vittime della violenza politica, senza distinzione di appartenenza. Tale gesto interpreta la volontà del popolo italiano, che rispetta il sacrificio di vittime inermi e pacifiche senza distinzione di colore politico.

Solo un legislatore sordo non comprenderebbe l'odiosità di questa discriminazione, che priva di ogni riparazione i familiari di decine di giovani caduti per offesa ingiusta dettata dalla cieca violenza di frange estremistiche, a causa della quale il nostro Paese, per alcuni decenni, è sprofondato nel terrore.

Del resto, il Consiglio permanente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) è intervenuto, con la decisione n. 618 del 1° luglio 2004, in tema di solidarietà con le vittime del terrorismo, ricordando anche che la Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo sancisce l'impegno degli Stati partecipanti di adottare le misure necessarie a prevenire atti di terrorismo e a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita di tutti gli individui che rientrano nella loro giurisdizione.

Innumerevoli sono i documenti e le decisioni in linea con questa tendenza della civiltà giuridica, sia in Europa che negli Stati Uniti.

La modifica della legge n. 206 del 2004 rappresenta un atto riparatorio verso coloro che hanno pagato con la perdita della vita il costo di quegli anni terribili.

Occorre, dunque, rimuovere questa ingiusta disparità che non ha ragione di essere, per dare il concreto segno che l'Italia non vuole più conoscere divisioni, ma è capace di solidarietà senza distinzioni, in

coerenza con l'impegno costituzionale a garantire i diritti politici di tutti cittadini.

Sulla scorta di quanto rappresentato, la presente proposta di legge ha la finalità di estendere l'ambito di applicazione della legge n. 206 del 2004, ovvero i benefici previsti dalla medesima legge, anche alle vittime della violenza politica che caratterizzò i cosiddetti « anni di piombo », *id est* alle vittime che hanno perso la vita a seguito dei fatti criminosi avvenuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979, nonché ai loro familiari superstiti.

La tecnica utilizzata è quella della novella, con l'aggiunta di un comma all'articolo 1 della legge n. 206 del 2004, il quale attualmente dispone: « Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti ».

Successivamente all'entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, vari sono stati gli interventi legislativi tesi ad ampliare la platea dei destinatari della medesima. Con riferimento all'aggiunta all'articolo 1 apportata dall'articolo 34, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, occorre rimarcare che (come pure può essere evinto dalla documentazione contenuta nel *dossier* concernente la proposta di legge della scorsa legislatura) il dibattito parlamentare sorto intorno a tale modifica ha evidenziato che tale disposizione è stata inserita per estendere i benefici *de quibus* anche alle vittime di atti criminosi ripetitivi dei quali potrebbe non essere certa la finalità terroristica, come, ad esempio, quelli relativi alla cosiddetta « vicenda Unabomber ».

In tale panorama, dunque, l'estensione dei benefici alle vittime delle violenze avvenute nel territorio nazionale durante i cosiddetti « anni di piombo » è da ritenersi condivisibile e non più rinviabile, visto che, in tali casi, si tratta di vittime storicamente riconosciute, potendosi pertanto ritenere riconosciuta la matrice terroristicopolitica di tali efferati delitti.

I tempi, pertanto, sono oltre modo maturi affinché si proceda al riconoscimento politico di tutti i fatti criminosi verificatisi durante il decennio 1970-1979 che, secondo il comune e prevalente sentire, è indubbiamente caratterizzato da un'evidente matrice *lato sensu* terroristico-

politica, tenendo pure conto che il legislatore, già nel passato, ha riconosciuto l'estensione dei benefici della legge n. 206 del 2004 in specifici casi (ovvero con la legge 20 febbraio 2006, n. 91, agli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961).

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 1
della legge 3 agosto 2004, n. 206)*

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle vittime decedute a causa di atti criminosi di matrice politica, commessi ai danni di cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979 ».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0101580